

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 258/10^r

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:
*'Agevolazioni sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine - Modifiche alla legge regionale 31-12-2015 n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)'***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come è noto con la riforma del trasporto pubblico locale ad opera della legge regionale 31-12-2015 n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) non è stata prevista la libera circolazione sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze di polizia. Tale ipotesi era contemplata nella precedente legge regionale che disciplinava il servizio pubblico locale. A tal fine, il comma 5 dell'art. 22 della Legge Regionale 7 agosto 1999 nr. 23, così come modificato dalla Legge Regionale 29 dicembre 2004 nr. 36, riconosceva il diritto di libera circolazione a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed agli Agenti di Polizia Penitenziaria, sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Nell'ambito del panorama nazionale, si evidenzia che molte regioni italiane, sono dotate di leggi analoghe, in quanto avvertono la necessità di favorire l'esercizio dei compiti specifici affidati alle forze dell'ordine, incentivando di fatto i sistemi di sicurezza ed aumentando la prevenzione a bordo dei mezzi pubblici, ritenendo opportuno estendere il diritto anche ai treni regionali. Siamo consapevoli che la presenza delle Forze di Polizia sui mezzi pubblici ha sempre una sua efficacia in termine di prevenzione e repressione dei reati che vengono commessi sui mezzi pubblici in generale e sui treni in particolare, oltre che come ulteriore elemento di maggiore sicurezza e serenità per i viaggiatori.

Pertanto, al fine di ovviare a tale carenza e agevolare la libera circolazione delle forze dell'ordine sui treni del trasporto pubblico locale si è ritenuto opportuno proporre la modifica della legge regionale 35/2015 nei termini che seguono.

In particolare, con la presente proposta, sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui servizi di trasporto pubblico locale.

La proposta consta di tre articoli.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 29258 del 06-09-2017
Classificazione..... 02 05.....

L'articolo 1 novella l'articolo 7 della l.r. 35/2015 con l'aggiunta dei commi 7 e 8. Tale norma reca la disposizione secondo cui sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni ... gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui servizi di trasporto pubblico locale.

L'articolo 2 reca la norma finanziaria.

Infine l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della proposta al giorno successivo della pubblicazione nel BURC.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Da un'analisi complessiva dell'impatto finanziario della presente proposta di legge potrebbe emergere un incremento degli oneri finanziari a carico del Bilancio regionale connessi con la necessità della Regione di riconoscere ai concessionari di pubblico servizio regionale la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti dalla stipula di accordi per le agevolazioni o titoli di gratuità relative al trasporto sui servizi di trasporto pubblico locale ed all'interno del territorio regionale di agenti appartenenti alle forze dell'ordine. Il calcolo delle compensazioni spettanti ai concessionari del trasporto pubblico regionale si baserà sulle modalità previste in accordo tra le parti, sempre nell'ottica dell'equilibrio economico-finanziario del contratto.

Il costo di tali compensazioni è presumibilmente di euro 35.000,00 annui, pertanto, alle spese si provvederà per il 2017 impegnando la somma di € 23.333,33 sulle risorse disponibili al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2017) che prevede la necessaria disponibilità. Inoltre, per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: "Agevolazioni sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine - Modifiche alla legge regionale 31-12-2015 n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)"

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti dalla stipula di accordi per le agevolazioni o titoli di gratuità relative al trasporto sui servizi di trasporto pubblico locale ed all'interno del territorio regionale di agenti appartenenti alle forze dell'ordine	C	P	35.000,00 €.
//	//	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Per la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1 si è utilizzato quale parametro di riferimento il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale tra la Regione Calabria e Trenitalia Spa 2009-2014. Pertanto, considerato che il rapporto tra la popolazione residente e le forze dell'ordine è di 1 ogni 129 abitanti (Fonti: "M. Bartoletti paura, criminalità, insicurezza ed. Rubettino CZ 2005" "La Porta P. Molte polizie poca sicurezza: un pasticcio all' italiana ed. Il mulino BO 1997") che equivale per la Calabria a circa lo 0,07% della popolazione residente, in relazione al potenziale numero di tessere di libera circolazione o agevolazione tariffaria che dovrebbero essere accordate ogni anno (circa 0,07% della popolazione residente) e all'ordine di grandezza dei ricavi tariffari ferroviari (50 MEuro), l'impatto della maggiore spesa si può stimare in circa 35.000,00 euro annui che è il costo presumibile per la compensazione per i mancati introiti tariffari.

Pertanto, il totale da inserire come posta in bilancio è pari ad € 23.333,33 per l'anno corrente, atteso che è calcolato su 8 mesi, mentre per ogni anno successivo è di 35.000,00.

Copertura finanziaria:

Agli oneri successivamente derivanti dalla presente proposta si provvede per il 2017 impegnando la spesa di € 23.333,33 con le risorse disponibili nel Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2017) che prevede la necessaria disponibilità. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

¹

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
2003/00700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)”	- € 23.333,33	- € 35.000,00	- € 35.000,00
1002/U0222210701 “Spese per i servizi di trasporto pubblico locale”	€ 23.333,33	€ 35.000,00	€ 35.000,00

Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 2 è alimentato prelevando la somma di euro 23.333,33 dal capitolo di spesa U070011 0101 inerente al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale) che presenta la necessaria disponibilità e imputando contestualmente la suddetta somma al capitolo U0222210701 “Spese per i servizi di trasporto pubblico locale” all'interno del Programma U1002.

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.)

1. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: “7. Sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui servizi di trasporto pubblico locale.

8. Nell'ambito del contratto di servizio, la Regione riconosce ai concessionari di trasporto pubblico locale la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità di cui al comma 7. Il calcolo delle compensazioni spettanti ai concessionari di trasporto pubblico locale si baserà sulle modalità previste in accordo tra le parti.”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 23.333,33 si provvede con le risorse disponibili Programma 2003 con prelievo dal capitolo 00700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A- Legge di stabilità regionale 2017)” dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Programma 1002 – Trasporto pubblico locale – Titolo 1 – Spese correnti capitolo U0222210701 “Spese a carico del bilancio regionale destinate alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose” dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


4. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

Reggio Calabria, 6 luglio 2017

f.to Franco Sergio

DOMENICO BATTAGLIA


**L.R. 31-12-2015 n. 35 (Stralcio)
Norme per i servizi di trasporto pubblico
locale.**

**Testo l.r. 35/15 per come modificato dalla
proposta di legge del Consigliere Sergio**

Art. 7 Agevolazioni tariffarie.

1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie:
a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;
b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.

3. È fatto salvo:

a) quanto previsto dal punto 8 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato;

b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro;

c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'ART-CAL in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi.

4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.

5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono

Art. 7 Agevolazioni tariffarie.

1. *Identico.*

a) *identica;*

b) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale:

- a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro;
- b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui l'ISEE è inferiore a 25.000 euro;
- c) il 30 per cento negli altri casi.

Gli scaglioni dell'ISEE sono aggiornati in data 1 agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.

6. Le aliquote di cui al comma 5 sono incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi:

- a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 anni compiuti;
- b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica;
- c) minorenni orfani di almeno un genitore;
- d) studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

a) *identica*;

6. *Identico*.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

7. Sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui servizi di trasporto pubblico locale.

8. Nell'ambito del contratto di servizio, la Regione riconosce ai concessionari di trasporto pubblico locale la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità di cui al comma 7. Il calcolo delle compensazioni spettanti ai concessionari di trasporto pubblico locale si baserà sulle modalità previste in accordo tra le parti.